



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Personale
Area Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 179 di data 31/07/2026

OGGETTO:	CONCESSIONE ORARIO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE TEMPORANEO A DIPENDENTI DIVERSI ASSEGNATI AI SERVIZI EDUCATIVI DAL 1° AGOSTO 2026 AL 31 LUGLIO 2027.
-----------------	---

Relazione.

La legislazione in materia di pubblico impiego e le norme contenute nei contratti relativi al comparto pubblico hanno introdotto, negli anni più recenti, disposizioni innovative in materia di lavoro a tempo parziale non solo con lo scopo di fronteggiare la crisi occupazionale, ma anche al fine di favorire la conciliazione lavoro-famiglia.

Presso il Servizio Politiche sociali, giovanili e prima infanzia – servizi scolastico/educativi – i/le dipendenti che hanno presentato richiesta di riduzione temporanea dell'orario di lavoro per l'anno educativo 2026-2027 risultano 4 e precisamente:

DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE/ SETTORE	RIDUZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO		PERIODO DI RIDUZIONE ORARIA		RIDUZIONE SETTIM.
		da orario	a orario	dal	al	
matr. n. 795	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	22 ore	01/08/2026	31/07/2027	14
matr. n. 900	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	28 ore	01/08/2026	31/07/2027	8
matr. n. 466	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	28 ore	01/08/2026	31/07/2027	8
matr. n. 948	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	20 ore	01/08/2026	31/07/2027	16

Sul fronte contrattuale, gli articoli 28 e 29 del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale, sottoscritto in data 1° ottobre 2008, prevedono che le Amministrazioni costituiscono o trasformano, su richiesta del dipendente, il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nel limite di quanto previsto dagli ordinamenti degli enti, con un limite minimo del 15% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno cui si applica il contratto collettivo del comparto autonomie locali – area non dirigenziale, arrotondato per eccesso all'unità superiore. Non concorrono alla determinazione del limite minimo del 15% i rapporti a tempo parziale costituiti dall'amministrazione dopo la data di sottoscrizione del presente ccpl.

Per quanto riguarda, in particolare, il Comune di Arco si evidenzia che la dotazione organica cui fare riferimento, al fine di verificare il rispetto del limite minimo previsto dal citato art. 28 del c.c.p.l., è quella determinata con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 di data 30 dicembre 2024, sulla base della quale la Giunta comunale ha adottato la pianta organica con deliberazione giuntale n. 76 di data 26 maggio 2026. Sono previsti n. 169 posti corrispondenti a 153 posti equivalenti a tempo pieno, dei quali n. 132 posti a tempo pieno e n. 37 posti a tempo parziale, equivalenti a n. 21 posti a tempo pieno. Dal numero complessivo di posti a tempo pieno - pari a n. 132 - devono essere dedotti n. 4 posti corrispondenti alle figure dirigenziali (cui non si applica il contratto del comparto autonomie locali – area non dirigenziale -) e n. 21 posti a tempo pieno del servizio externalizzato (Servizio polizia municipale). La dotazione organica da considerare risulta quindi pari a 107 posti a tempo pieno e, conseguentemente, la percentuale minima di posti a tempo parziale che l'amministrazione deve garantire - pari al 15% - corrisponde a n. 16,05 posti.

Il limite minimo di lavoratori con rapporto di lavoro part-time (15%) stabilito dal C.C.P.L. risulta rispettato già nell'ambito della pianta organica, prevedendo la stessa n. 21 posti a tempo parziale equivalenti.

Per quanto riguarda le trasformazioni temporanee del rapporto di lavoro, l'amministrazione comunale finora ha accolto le domande presentate dai dipendenti, anche se in eccesso rispetto al

contingente contrattualmente previsto, valutando positivamente il rapporto di lavoro a tempo parziale in linea con il principio di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, sostenuto e promosso dalla recente normativa provinciale (L.P. di data 2 marzo 2011 n. 1 e di data 1 agosto 2011 n. 11) e fatto proprio anche dal Comune di Arco, avendo ottenuto in data 19 ottobre 2007 il marchio "Family in Trentino".

Il Segretario generale, dopo aver analizzato le richieste e sentita in merito la coordinatrice interna, ritiene di poter concedere le riduzioni orarie nei termini e per i periodi sopra indicati, ritenute in linea con i criteri indicati dal precitato articolo 28 del C.C.P.L. del personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale – per il triennio 2016 - 2018, sottoscritto in data 1° ottobre 2018 e ss.mm. e con i criteri generali per la concessione del part-time stabiliti con deliberazione giuntale n. 161 di data 11 dicembre 2012, esecutiva.

Si evidenzia che, come prevede l'articolo 28, punto 4, del vigente contratto di lavoro per i dipendenti delle autonomie locali di data 1° ottobre 2018, *"Il dipendente a tempo parziale copre una frazione del posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa, che non può essere inferiore a 14 ore nè superiore a 32 ore, di norma suddividendo l'orario giornaliero in modo da costituire un multiplo dell'orario settimanale, tenuto conto dell'articolazione della prestazione lavorativa su cinque o sei giorni. La somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il monte ore complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati"*.

Per quanto attiene all'articolazione dell'orario, interviene l'articolo 28, punto 8 del contratto prevedendo che: *"L'Amministrazione ed il dipendente possono concordare modalità di collocazione temporanea della prestazione lavorativa, che contemperino le reciproche esigenze in base alle tipologie di orario giornaliero, settimanale o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione, tenuto conto della natura dell'attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali."*

L'Amministrazione ha inoltre individuato le scadenze entro le quali i dipendenti interessati hanno l'onere di inoltrare domanda di riduzione temporanea dell'orario di lavoro (valevoli dal 2013 e diversificate tra personale assegnato ai servizi rivolti alla prima infanzia e restante personale – uffici e cantiere-) ed ha confermato le tipologie di lavoro a tempo parziale definite con la propria precedente deliberazione n. 193 di data 28 novembre 2006 (18 ore, 22 ore, 28 ore e 32 ore settimanali).

In considerazione delle particolari caratteristiche dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, le cui dotazioni organiche sono stabilite dal regolamento comunale in applicazione della legge provinciale 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm., l'Amministrazione, nel valutare la possibilità di concedere le suddette riduzioni temporanee di orario, deve verificare la possibilità di garantire il rispetto dei parametri previsti dalla normativa soprammenzionata attraverso corrispondenti coperture del residuo orario.

Per le figure sopra citate, con riferimento all'anno educativo 2026/2027, la riduzione oraria richiesta può essere fronteggiata mediante un temporaneo aumento dell'orario di lavoro del personale assegnato al medesimo servizio con contratto a tempo parziale, rinviano comunque all'anno educativo successivo la valutazione complessiva in merito alle concessioni dei part time in questo particolare servizio.

Le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, oggetto del presente provvedimento, si considerano temporanee per l'anno 2026/2027.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026 – 2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026 – 2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026 – 2028;

DETERMINA

1. di concedere in via temporanea, per le motivazioni di cui in relazione e per il periodo **1° agosto 2026 – 31 luglio 2027**, la riduzione dell'orario di lavoro settimanale ai/lle sotto elencate/i dipendenti assegnati/e al Servizio Politiche sociali, giovanili e prima infanzia – servizi scolastico/educativi – con le modalità e alle condizioni indicate nello schema di contratto individuale di lavoro di cui all'allegato A) che, sebbene materialmente non allegato al presente provvedimento, ne fa parte integrante e sostanziale:

DIPENDENTE	PROFILO PROFESSIONALE/ SETTORE	RIDUZIONE TEMPORANEA ORARIO DI LAVORO		PERIODO DI RIDUZIONE ORARIA		RIDUZIONE SETTIM.
		da orario	a orario	dal	al	
matr. n. 795	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	22 ore	01/08/2026	31/07/2027	14
matr. n. 900	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	28 ore	01/08/2026	31/07/2027	8
matr. n. 466	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	28 ore	01/08/2026	31/07/2027	8
matr. n. 948	educatore asilo nido cat. C - livello base	36 ore	20 ore	01/08/2026	31/07/2027	16

2. di inviare la presente determinazione dirigenziale al servizio stipendi per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
3. di dare atto, ai sensi dell'art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che sul presente provvedimento viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo stesso determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio finanziario;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e dell'art. 409 c.p.c., in base ai quali le controversie in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A. sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c.

GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Personale - Benini Valentina

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Presenze

Ufficio Stipendi
